

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 879-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 3 febbraio 1965

modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1965 (V. Stampato n. 2066)

**d'iniziativa dei senatori CORBELLINI, DE LUCA Angelo, FOCACCIA, GENCO,
ZANNIER e DE UNTERRICHTER**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 marzo 1965*

**Modificazioni alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle
domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito dal seguente:

« Alla data del 31 marzo 1966 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente articolo 8 ».

Art. 2.

Coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche possono chiedere, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione della abilitazione definitiva indipendentemente dall'iscrizione all'Albo professionale.

Ai fini della concessione dell'abilitazione definitiva saranno ad essi applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, n. 1197.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

È prorogato di novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni.

Art. 3.

Identico.